



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

N. 194 /2007
Reg. Sent.
N. 129/06 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

- | | |
|---------------------|--|
| - LUIGI PASSANISI | Presidente |
| -CATERINA CRISCENTI | Primo Referendario relatore, estensore |
| - GABRIELE NUNZIATA | Primo Referendario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 129/06 R.G. proposto da SANSOTTA Guido, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Alfredo CARACCILO presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Cairoli, 22 è elettivamente domiciliato

CONTRO

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv. Iolanda MAURO dell'Avvocatura regionale di Reggio Calabria presso i cui uffici di Via Triepi, 92 è

elettivamente domiciliata

e nei confronti di

D'ALESSIO Lidia, non costituita in giudizio

per l'annullamento

(ricorso principale)

- della delibera n. 1066 del 28 novembre 2005, trasmessa a mezzo servizio postale e pervenuta l'8 dicembre 2005, con cui la Giunta Regionale ha reiterato al Dott. Sansotta l'atto di revoca dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 11 di Reggio Calabria, adottato in precedenza con delibera n. 332 del 17-21 marzo 2005, annullata da cotesto TAR con sentenza n. 2025/05 eecutiva; 2) del decreto del Presidente della Regione Calabria del 28 novembre 2005 n. 3030, pubblicato sul BUR del 16 dicembre 2005, parti I e II n. 23 cui è stata disposta la nomina della dott.ssa Lidia D'Alessio a Direttore generale; 3) della delibera n. 1079 del 28 novembre 2005, citata nel predetto decreto, ma il cui contenuto non si conosce, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di conferire alla dott.ssa Lidia D'Alessio l'incarico di cui al decreto Presidente della Giunta Regionale predetto; 4) di ogni atto del procedimento presupposto, connesso e consequenziale, compresa l'eventuale adozione del decreto presidenziale di

negata conferma del dott. Sansotta nell'incarico di cui sopra
(ricorso per motivi aggiunti)

- della delibera n. 190 del 20 marzo 2006. comunicata con nota del 27 marzo 2006, con cui la Giunta Regionale ha reiterato al ricorrente, per la terza volta, il provvedimento di revoca dell'incarico di direttore generale dell'ASL 11 di Reggio Calabria

Visto il ricorso, principale e per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 72/06 di accoglimento della domanda cautelare formulata nel ricorso principale;

Vista la memoria ed i documenti depositati nell'interesse del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato per l'udienza pubblica dell'11 ottobre 2006 il relatore Caterina CRISCENTI ed ivi uditi i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 2025 del 10 novembre 2005 questo Tar annullava la delibera regionale n. 332/05 di decadenza dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 11 di Reggio Calabria.

Con deliberazione n. 1066 del 28 novembre 2005 la Giunta Regionale rinnovava l'atto annullato e dichiarava, a norma dell'art. 14, comma 5, 2° periodo, della L.R. n. 11/04 la decadenza automatica del ricorrente dall'incarico.

Col ricorso principale l'interessato impugnava la suddetta deliberazione, invocando in via cautelare la sua sospensione, che il Tribunale concedeva con ordinanza n. 72 del 22 febbraio 2006.

Con deliberazione n. 190 del 20 marzo 2006, impugnata dall'interessato con motivi aggiunti, la Giunta regionale rinnovava la decadenza, anche per gravi inadempienze a mente del 1° periodo del co. 5 del citato art. 14.

Si costituiva, in relazione ad entrambi i ricorsi, la Regione Calabria, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando, comunque, l'assoluta infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

All'udienza pubblica dell'11 ottobre 2006, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente esaminarsi il profilo della giurisdizione sui provvedimenti di decadenza dall'incarico del Direttore Generale di un'azienda sanitaria regionale.

Ad avviso della difesa della Regione sussisterebbe, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario, essendo stati impugnati atti dichiarativi della decadenza dall'incarico di Direttore generale di una Azienda Sanitaria ex artt. 3 *bis*, co. 7, d.lgs. n. 502/92 e 14, co. 5, l.r. n. 11/04, nonché art. 8 del contratto di lavoro autonomo stipulato tra le parti e successiva integrazione.

Richiama, tra l'altro, a sostegno della propria tesi la posizione delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnazione proposta nei casi di risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3, comma 6, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 (ora 3 *bis*, co. 7, d.lgs. n. 502/92), in quanto essa è equiparabile alla risoluzione per inadempimento e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario, mentre spetta al giudice amministrativo conoscere della mancata conferma a seguito di verifica decorsi diciotto mesi dalla nomina, atteso che il

provvedimento esprime una valutazione discrezionale della p.a., alla quale corrispondono situazioni soggettive del privato qualificabili come interessi legittimi (cfr. Cass. S.U., 28 luglio 2004 n. 14177).

3. Appare indispensabile, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, premettere il contenuto dell'art. 14, co. 5, l.r. 19 marzo 2004 n. 11. Tale norma stabilisce che *“l’incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la Giunta regionale, in contraddittorio con l’interessato, accerti gravi violazioni dei doveri dell’ufficio, ovvero inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati. In ogni caso il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall’incarico.”*

La disposizione cumula, ma in parte riformula, le ipotesi distintamente previste dai richiamati co. 6 e 7 dell'art. 3 bis D.lgs. 502/92, come da ultimo modificato dal c.d. Decreto Bindi del 1999. Il co. 6 prevede l'ipotesi della conferma della nomina in esito alla verifica, da operarsi trascorsi diciotto mesi dalla nomina stessa, dei risultanti aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi; il co. 7 stabilisce che quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio

di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione la Regione risolva il contratto, dichiarando la decadenza del direttore.

Più di recente poi l'art. 52 della legge finanziaria per l'anno 2003 ha fatto carico alle regioni di tipizzare, fra l'altro, "[...] l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere [...] la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere nonché delle aziende ospedaliere autonome". La fattispecie è stata ripresa ed ampliata dalla finanziaria per l'anno 2005 (art. 1, co. 173, l. 30 dicembre 2004 n. 311) e recepita dal legislatore regionale nei co. 12-14 dell'art. 1 l.r. 3 giugno 2005 n. 12.

4. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, la cui giurisprudenza si è formata in materia principalmente sul testo del D.lgs. n. 501/92, come modificato dal D.L. n. 512/94 e prima cioè della riforma del 1999, ritengono che il provvedimento previsto dal co. 6 si ricolleggi in senso logico - giuridico all'atto di nomina, condividendone la natura. E ciò perché, in primo luogo, la norma, nella sua formulazione letterale, parla di "conferma" dell'incarico, sicché la risoluzione del contratto appare essere la conseguenza automatica del provvedimento negativo di "non conferma"; e, in secondo

luogo, perché le circostanze che la regione deve valutare (risultati amministrativi e gestionali ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente) non attengono a specifiche inadempienze del direttore generale, bensì ai risultati da lui ottenuti e sono suscettibili di apprezzamento largamente discrezionale. Si tratta, quindi, di elementi di fatto che la previsione legislativa considera sintomi della soggettiva idoneità del direttore a svolgere l'incarico conferitogli, indipendentemente dall'aver egli contravvenuto ai suoi doveri. Inoltre *“l'introduzione nel sistema della norma in esame è contestuale alle modificazioni del sistema di nomina e dall'abrogazione delle norme che disciplinano la nomina previa iscrizione nell'abolito elenco nazionale. Si può affermare che il legislatore, con il citato decreto legge 512-94, ha giudicato non tranquillizzante e non congruo il sistema prevedente un giudizio esclusivamente preventivo sulle qualità del soggetto cui attribuire un incarico di rilevante importanza, ed abbia voluto riservare all'ente pubblico il potere di valutarne l'idoneità non più virtuale sulla base di titoli relativi a pregresse esperienze, bensì alla stregua dei risultati in concreto conseguiti dopo lo svolgimento per un anno dell'incarico, con un apprezzamento che, avendo riguardo agli elementi di fatto che ne costituiscono l'oggetto (risultati*

conseguiti), non può che essere discrezionale” (Cass. S.U., 16 aprile 1998 n. 3882). Per le ipotesi invece contemplate ora dal co. 7, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, equiparabile alla risoluzione per inadempimento codicistica, con relativa emersione di situazioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario (Id, 28 luglio 2004 n. 14177).

5. La normativa regionale, come si diceva, non distingue, neppure sotto il profilo degli effetti, le due fattispecie, ma al ricorrere delle tre diverse circostanze, previste nel 1° periodo del co. 5, (gravi violazioni dei doveri dell’ufficio, inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti e inadempienze agli obiettivi assegnati) prevede che si possa far luogo alla revoca dell’incarico.

Stabilisce poi al 2° periodo la fattispecie del mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, il quale “in ogni caso ... determina automaticamente la decadenza dall’incarico”.

Il Tribunale ritiene che nell’ambito del 1° periodo siano comunque rintracciabili le due differenti fattispecie previste dalla normativa nazionale, e più precisamente ritiene che le

prime due ipotesi siano riconducibili a vere e proprie inadempienze contrattuali, mentre la terza sia pienamente coincidente con l'ipotesi della mancata conferma di cui al co. 6 dell'art. 3 *bis*.

Ne consegue che se vengono contestate gravi violazioni dei doveri dell'ufficio o inadempienze contrattuali, la giurisdizione sulla revoca dell'incarico appartiene al giudice ordinario, mentre se si tratta di una verifica sugli obiettivi la giurisdizione è del giudice amministrativo, come affermato dalla Cassazione in relazione appunto al co. 6 dell'art. 3 *bis* cit..

Per quanto attiene al 2° periodo, e cioè limitatamente all'ipotesi della decadenza automatica per mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, il Tribunale ritiene di dover prendere atto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5736 del 2 ottobre 2006, riformando la pronuncia di questo Tribunale n. 2025/05, resa tra le stesse parti, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando la diretta incidenza della decadenza sul rapporto contrattuale.

6. Tutto ciò premesso, il Tribunale afferma, dunque, che, nella presente controversia la giurisdizione sia del giudice ordinario.

Sono, infatti in contestazione provvedimenti di decadenza dall'incarico di Direttore generale per gravi inadempienze contrattuali, tra le quali viene indicata anche il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

7. Deve allora dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2006 e del 31 gennaio 2007.

L' ESTENSORE

F.to Caterina Criscenti

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Passanisi

IL SEGRETARIO _____

DEPOSITATA PRESSO LA

Antonino Sgrò

SEGRETERIA DEL T.A.R.

OGGI 28 febbraio 2007